

Decreto Asset (D.L. n. 104/2023). Le disposizioni in tema di Superbonus 110% per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (villette) e titolari di crediti non ancora utilizzati derivanti da cessioni o dallo “sconto in fattura”

Il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante: *«Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici»*, pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023](#), reca numerosi interventi: si va dalle misure per trasporto aereo a quelle licenze per l'esercizio dei taxi su gomma, dal contrasto alle delocalizzazioni, all'introduzione di un'imposta straordinaria sui c.d. extraprofitti bancari realizzati a seguito dell'andamento dell'economia e, in particolare, dei tassi di interesse. Nel decreto prevista la proroga del *Superbonus* per le “villette” e una comunicazioni alle Entrate per i crediti non ancora fruiti.

Di seguito si riporta il testo della relazione illustrativa per le citate misure fiscali.

Articolo 24 (*Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica*)

La norma estende dal 30 settembre 2023 al **31 dicembre 2023** il **termine finale** entro cui le persone fisiche di cui alla lettera *b*) dell'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020, possono beneficiare del 110% sulle spese sostenute per interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità **immobiliari indipendenti e autonome**, che alla data del 30 settembre 2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari **almeno al 30%**.

Articolo 25 (*Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*)

In tema di esercizio delle **opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito** di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il comma 1 della presente disposizione introduce un **obbligo di comunicazione** in capo all'**ultimo cessionario** del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge. Tale comunicazione dovrà essere effettuata all'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. **La predetta disposizione si applica a partire dal 1° dicembre 2023** e nel caso in cui la conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta entro il 30 novembre 2023 la comunicazione va effettuata **entro il 2 gennaio 2024**. In caso di mancata comunicazione entro i sopracitati termini, è comminata una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro. Le modalità con cui sono effettuate le comunicazioni di cui al presente articolo saranno stabilite

con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.